

Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria e Benemerenzza Civica "Il Cardo d'Oro"

Capo I – DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1 – Questo regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza onoraria e della benemerenzza civica "il Cardo d'Oro"

2 – Ai fini del presente regolamento il termine "cittadinanza" è inteso nell'accezione di appartenenza ideale alla comunità cittadina di Olgiate Olona

Capo II – ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 2 – Cittadinanza onoraria

1 – La "Cittadinanza onoraria" è un'onorificenza conferita dal Comune di Olgiate Olona a persone fisiche viventi, non residenti nel Comune, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per: a) – l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate; b) – il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva; c) – il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private; d) – l'esemplare affezione e interessamento verso Olgiate Olona, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e della sua comunità in tutti gli aspetti; e) – azioni di alto valore civile svolte a favore dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero.

2 – La "Cittadinanza onoraria" non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini Olgiateesi.

Art. 3- Benemerenzza civica il "Cardo d'Oro"

La benemerenzza civica il "Cardo d'Oro" è assegnata, anche alla memoria, a cittadini residenti o che lo siano stati che si sono distinti nei campi della solidarietà sociale, della cultura, delle arti, dello sport, del lavoro, educativo e formativo o per esemplarità di vita e che con la loro azione hanno promosso la conoscenza e la valorizzazione della Comunità di Olgiate Olona.

Capo III – CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 4 – Iniziativa della proposta

1 - La proposta di attribuzione della "Cittadinanza onoraria" e della benemerenzza civica può essere avanzata da amministratori comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni che ne avvertono l'opportunità.

2 – La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Art. 5 – Esame della proposta

1 – La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capigruppo, in base ai criteri di valutazione fissati dal presente regolamento.

2 – L'organo suddetto, con astensione del Sindaco, esprime un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Sindaco al quale compete l'approvazione definitiva.

Art. 6 – Modalità di conferimento

1 – La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza.

2 – La cerimonia di conferimento prevede la consegna al "Cittadino onorario" o al "Cittadino benemerito" (o ai suoi familiari) di una targa con le generalità del conferito e le motivazioni dell'onorificenza.

Art. 7 - Revoca della cittadinanza e della benemerenzza

1. Incorrono nella perdita della cittadinanza onoraria o della benemerenzza :

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646

2. Il provvedimento di revoca è disposto dal Sindaco.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Registro delle Onorificenze civiche

1 – E' istituito un "Registro delle concessioni" tenuto a cura della Segreteria del Sindaco, dove viene altresì annotata la concessione ed archiviata la relativa documentazione.

2 – Il Registro è depositato nell'ufficio di Segreteria del Sindaco.

Art. 9 – Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale.